

Piccoli allevamenti di volatili e di altri animali da cortile

Criteri contro l'allevamento indiscriminato di animali da cortile

Descrizione

L'allevamento di volatili ed altri animali da cortile, effettuato a qualsiasi scopo, deve rispettare le direttive e le specifiche norme igienico-sanitarie e deve essere sempre comunicato all'Area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria dell'ASL.

Per evitare l'insorgere di inconvenienti di carattere igienico-sanitario (es. sviluppo di odori, proliferazione di insetti e animali molesti, ecc.) sono stati fissati i criteri per normare l'allevamento non industriale di volatili ed altri animali da cortile, da parte di singoli cittadini. Si intende la detenzione in luogo privato di un numero di capi sufficiente a soddisfare il nucleo familiare del detentore.

L'allevamento di volatili ed altri animali da cortile è:

- di massima **vietato nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona agricola**. Nelle aree private scoperte, non edificatorie, l'allevamento può essere autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell'Area dipartimentale di sanità pubblica dell'ASL;
- nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola deve essere mantenuta una **distanza superiore a 100 m** dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - **non recare danno o molestia** agli abitanti delle case vicine;
 - disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno. (**l'installazione di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili sono soggette a Permesso di Costruire e quindi ad accatastamento**). I volatili devono essere tenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da recinzione metallica con altezza di almeno 1,5 metri;
 - il recinto **non deve essere situato nell'area confinante** con altre proprietà;
 - i locali devono avere le **caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee** per le specie allevate.

Tra l'altro, **i detentori di animali da cortile devono praticare una regolare ed efficace lotta contro le mosche**, devono fornire agli animali le necessarie cure, **assicurare la regolare pulizia** degli spazi di dimora degli animali e prendere ogni precauzione necessaria per impedire la fuga.

Normativa di riferimento

- Regolamento per la tutela degli animali, in particolare gli Artt. 8, 33, 38, 39
- Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954
- Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01, in particolare l'art. 3.1.e.5)
- Regolamento del Catasto Fabbricati, D.M. 28/98, in particolare l'art. 3.3
- Codice Civile, in particolare l'art. 817

La pertinenza va accatastata e non ha un **proprio** valore di mercato

Articolo 8– Obblighi dei detentori d'animali

Chiunque conviva, detenga, posseda o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia.

In particolare deve:

1. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
2. assicurare le necessarie cure sanitarie e adeguato benessere fisiologico e etologico, compatibilmente con l'attitudine dell'animale;
3. consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
4. prendere ogni precauzione per impedirne la fuga;
5. garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
6. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
7. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.

Articolo 33 - Disciplina dei piccoli allevamenti e depositi di pollame vivo e di altri animali da cortile

Fatte salve le disposizioni, direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico sanitarie, l'allevamento di volatili ed altri animali da cortile, detenuto a qualsiasi scopo, deve essere sempre comunicato all' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL

Tale allevamento, per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (es. sviluppo di odori, proliferazione di insetti e animali molesti, ecc.) nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona agricola, in tutte le varie sottozone, è di massima vietato.

L'allevamento nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone deve essere tenuto a distanza non inferiore a 100 m dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso. In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:

- 1.1. non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
- 1.2. disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno. I volatili dovranno essere detenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica con altezza almeno di metri 1,5;
- 1.3. il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altrui proprietà,
- 1.4. i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate.
- 1.5. Nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da agricola, in tutte le varie sottozone, l'allevamento potrà essere autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL su aree private scoperte, non edificatorie.

Articolo 38- Sanzioni

1. Chiunque viola una prescrizione prevista dal presente Regolamento, che non sia già prevista da altra norma di legge, è soggetto ai sensi dell'art 7 bis del T.U.E.L n. 267/2000 al pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, qualora sia necessario – dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

Articolo 39– Vigilanza sul regolamento

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, all'ASL Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria, alle Guardie Zoofile Volontarie ed a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciascuno per quanto di loro competenza.

Le Guardie Zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario.